



Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202100002875/A.G.
Oggetto: **ECM triennio 2020-2022: Delibere CNFC del 4 febbraio 2021**
Circolare n. 12895
9.5
SITO Sì
IFO Sì

Roma, 17/03/2021

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicate sul sito dell'AGENAS cinque nuove delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), adottate nella riunione del 4 febbraio u.s., in tema di emergenza pandemica, obbligo formativo per i professionisti sanitari in quiescenza, questioni riguardanti il recupero e l'acquisizione dei crediti formativi, approvazione del Manuale delle verifiche dei provider, composizione dei Comitati scientifici dei provider.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), che come si ricorderà sono riepilogate nella nuova apposita sezione del sito della Federazione www.fofi.it/inside.php?pagina=30, per fornire i seguenti aggiornamenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., tenuto conto dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall'emergenza pandemica in atto e della necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari, ha adottato e pubblicato sul sito dell'Agenas (<http://ape.agenas.it>) le seguenti cinque nuove delibere:

1. "Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19" (all. 1);
2. "Delibera professionisti sanitari in quiescenza" (all. 2);
3. "Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari" (all. 3);
4. "Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider" (all. 4)
5. "Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider" (all. 5).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

1. Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19 (all. 1)

La CNFC, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare la formazione a distanza, nonché in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, ha adottato la *“Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19”*, con la quale ha inteso fornire chiarimenti in relazione alle modalità di spostamento o cancellazione degli eventi ECM da parte dei provider.

In particolare, al punto 1 della delibera in esame, ai provider è consentito procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:

- “a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione “Modifica”);*
- b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione “comunicazioni” del sistema ECM;*
- c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.”*

Al punto 2 si prevede che il provider possa richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza per gli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è, altresì, consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto 1 della suddetta delibera.

Inoltre, nella richiesta di modifica, il provider è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro tre giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l'erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM.

In relazione agli eventi erogati in modalità videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente, nel precisare che tale modalità è consentita fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione (punto 3) si precisa che il provider è tenuto a comunicare all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche (punto 4).

Per quanto attiene gli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza (FAD) o in videoconferenza (punto 5), si prevede che:

“il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo ‘virtuale’ dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la

piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa”.

Con riferimento al recupero del debito formativo (punto 7) è stato ribadito che:

“Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.” (in proposito si veda anche quanto stabilito con la delibera di cui al successivo numero 3)

Fino al termine dell'emergenza sanitaria per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, la CNFC procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione e, ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione (punto 6). Inoltre, sino a suddetto termine, le visite in loco per l'accreditamento standard, per il rinnovo dell'accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall'Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate in tutto o in parte, tramite modalità a distanza (punto 8).

Al punto 9, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, la CNFC nell'esercizio del proprio potere discrezionale, in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa, ex art. 87 comma 1 lett. f) del citato Accordo.

2. Delibera professionisti sanitari in quiescenza (all. 2)

Come è noto il *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, al paragrafo 4.2, prevede che l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dallo stesso e le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale. In particolare, alla lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione, è individuata una specifica ipotesi di esenzione per i *“professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale”*.

Su tale presupposto, la CNFC, con la suddetta delibera, ha chiarito che in tale ipotesi rientrano coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, gli aventi diritto dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

In relazione alla riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della suddetta delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

3. Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari (all. 3)

In materia di recupero del debito formativo pregresso, questa Federazione, con circolare n. 11891 del 24.12.2019 di commento alle delibere della CNFC del 18.12.2019, aveva già comunicato che era stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020, tenendo conto, peraltro, che, come sopra indicato al numero 1, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

In proposito, con la delibera in esame, la Commissione, al punto 1, ha chiarito che *"non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021"*.

Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti (punto 2), prevista dal par. 3.7 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al *quantum* necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Inoltre, per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (in proposito si veda la circolare n. 11656/2019), la CNFC ha chiarito quanto segue:

- "a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;*
- b) l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;*
- c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;*
- d) i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza."*

4. Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider (all. 4)

Il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*, all'Allegato A relativo alla "Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard", prevede che *"Per l'accREDITamento generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal provider. Per l'accREDITamento settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell'offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la*

quale si chiede l'accreditamento, compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l'attività formativa ...”.

In merito, la Commissione Nazionale, al fine di garantire una più equa rappresentanza delle professioni sanitarie nei comitati scientifici dei provider, ha chiarito che il dato letterale “aree professionali” debba essere così inteso: *“Ai fini della composizione del comitato scientifico di cui all'allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, per “aree professionali” si intendono le professioni sanitarie”.*

5. Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider (all. 5)

In applicazione di quanto previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 2017, concernente le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, la CNFC ha predisposto il *Manuale delle verifiche dei provider*, recante la disciplina nazionale ECM che dovrà essere rispettata dai provider con particolare riferimento alle:

1. Verifiche sulla struttura organizzativa;
2. Verifiche sulle attività formative ECM.

Si rinvia al documento in allegato n. 5 per ogni ulteriore approfondimento.

Ulteriori precisazioni: FORMAZIONE SUL CAMPO – FSC (all. 6)

Si informa che la Commissione, nella medesima seduta, ha inoltre espresso il seguente orientamento interpretativo in materia di attività formativa denominata Formazione sul Campo (FSC), specificando che essa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto statuito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM” (parte integrante del menzionato Accordo Stato-Regioni del 2017, nonché dall'Allegato E in materia di formazione sul campo).

Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.

Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di “convegni, congressi e altri eventi” statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all'art. 1, co. 10, lett. o).

Chiarimenti in materia di riduzione, a seguito della pandemia da COVID-19, dell'obbligo formativo triennale

Come si ricorderà, l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020) - approvato dal Legislatore su richiesta della CNFC a seguito di specifica sollecitazione della Federazione alla luce del crisi pandemica da COVID-19 - ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19, tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a

svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, hanno diritto ad ottenere l'acquisizione automatica di un terzo dell'obbligo formativo triennale.

In proposito, si informa che, nelle ultime riunioni della Commissione Nazionale, è stato discusso come tale previsione necessiti ancora di chiarimenti ministeriali o legislativi inerenti al coordinamento con l'art. 6, co. 2-ter, D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020 (cfr. circolare federale n. 12305 del 10.6.2020), nonché inerenti a come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e a come debba essere praticamente applicata e calcolata (con particolare riferimento all'attività del Co.Ge.A.P.S.).

Si fa riserva di riprendere tale tematica in una apposita circolare non appena verranno fornite le indicazioni ministeriali o normative in ordine alle modalità di applicazione della riduzione in questione.

Considerato che, alla fine del 2020, il soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM risultava conseguito soltanto da circa il 50% degli iscritti all'Albo (si veda in proposito la nota della Federazione ai Presidenti di Ordine del 10 dicembre u.s. con allegati i dati sulla certificabilità dei farmacisti), la scrivente Federazione rammenta come la giurisprudenza della C.C.E.P.S. abbia in più occasioni ribadito che spetta agli Ordini professionali verificare il rispetto di tale obbligo giuridico (combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia) e deontologico (articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista).

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti del citato obbligo formativo ECM.

In tale prospettiva, si segnala l'utilità di rammentare ai propri iscritti che è sempre possibile verificare la propria situazione formativa, accedendo previa registrazione al sito del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> (in proposito si evidenzia quanto indicato nella recente circolare federale n. 12781/2021, relativa all'obbligo di utilizzo del sistema SPID o CIE per accedere ai siti contenenti servizi pubblici informatizzati); in caso di mancato conseguimento dei crediti prescritti sarà necessario provvedere a regolarizzare la propria posizione anche mediante l'istituto del recupero del debito formativo (descritto al punto 7 della prima delibera esaminata nella presente circolare).

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Delibera emergenza Covid-19

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente il *"Riordino del sistema di formazione continua in medicina"* (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti"* (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"* (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo (di seguito "Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017") stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento *"La formazione continua nel settore Salute"* (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'art. 8, lett. l), ove si prevede che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018,

Commissione nazionale per la formazione continua

ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

VISTA la delibera sull'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019;

VISTO il decreto ministeriale del 26 marzo 2013 sul *“Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2013 n. 185;

VISTO il decreto ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID» e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettere l) e p) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, in base al quale tra le misure finalizzate al contenimento del virus, vi è anche la "sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza" nonché la "sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza";

VISTO l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in base al quale la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

VISTO l'articolo 1, lettere q) e v), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ai sensi del quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono disposte le seguenti misure:

- la sospensione dei "corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza"
- la sospensione di "congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale";

VISTO l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale è stata disposta la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO l'articolo 37, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» il quale ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2»;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 1, punto n. 9, lett. o) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, ai sensi del quale "sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTO l'avviso relativo allo "Spostamento eventi per l'emergenza epidemiologica da COVID-201" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge e a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 25/02/2020;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il comunicato relativo alla "Proroga dei termini per gli adempimenti annuali" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 12/03/2020;

VISTO il comunicato relativo alle "Modifiche straordinarie ad eventi e congressi" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 15/04/2020;

VISTO il comunicato relativo alla "Proroga dei termini per gli adempimenti annuali" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 17/04/2020;

VISTO il comunicato relativo ad "Eventi di formazione a distanza o videoconferenza e sponsorizzazioni" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 14/05/2020

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 3 giugno u.s. ha valutato, a fronte dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall'emergenza sanitaria, la necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari;

VISTA la delibera adottata dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 10 giugno 2020 in materia di emergenza Covid-19;

VISTO l'avviso relativo alla emergenza epidemiologica Covid-19, pubblicato sul sito web di AGENAS in data 29 ottobre 2020

DELIBERA

1. I provider possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:

- a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione "Modifica");
- b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema ECM;

Commissione nazionale per la formazione continua

c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.

2. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto 1 della presente delibera. Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l'erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM.

3. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l'utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.

4. Per gli eventi erogati in modalità videoconferenza ai sensi dei commi 2 e 3, il provider comunica all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche.

Commissione nazionale per la formazione continua

5. Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo 'virtuale' dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.

6. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, si procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione; ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.

7. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

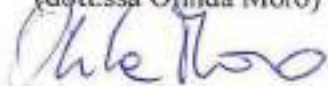
8. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, le visite in loco per l'accreditamento standard, per il rinnovo dell'accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall'Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate, in tutto o in parte, tramite modalità a distanza.

Commissione nazionale per la formazione continua

9. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale la Commissione nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa, ex art. 87 comma 1 lett. f) del citato Accordo.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Segretario
della Commissione nazionale
per la formazione continua
(dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione nazionale
per la formazione continua
(dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 4.2, prevede che *"l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata"*

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO in particolare la lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione di cui al citato paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che individua una specifica ipotesi di esenzione per i *"professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale"*;

VISTO l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

VISTO quanto stabilito dal Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 rubricato *"Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche"*;

VISTO l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni varie in materia previdenziale";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore del dato letterale *"saltuariamente"*, di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

CONSIDERATO che un'attività professionale può definirsi saltuaria quando è posta in essere in maniera non abituale senza costituire, per il professionista sanitario collocato in quiescenza, fonte di reddito primaria;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di individuare un limite reddituale oggettivo entro il quale l'attività professionale assuma i caratteri sopra illustrati anche al fine delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della fattispecie di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

TENUTO CONTO che l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni varie in materia previdenziale" prevede un'ipotesi di esenzione dall'obbligo contributivo per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale qualora il reddito derivante da dette attività sia inferiore a 5000 euro;

CONSIDERATO che il limite reddituale in questione è da considerare ragionevole anche al fine di giustificare l'esenzione dell'obbligo formativo per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

DELIBERA

1. Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per *"professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale"* si intendono coloro che sono collocati in

Commissione nazionale per la formazione continua

quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

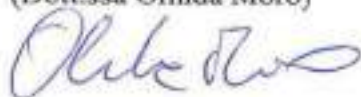
La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

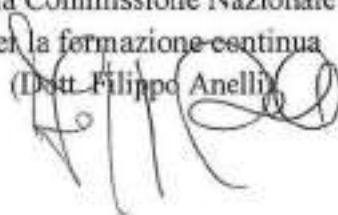
2. Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della presente delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 relativa all'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 per le professioni sanitarie di chimico, fisico e biologo;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 inerente all'obbligo formativo per le professioni sanitarie non assoggettate all'obbligo ECM, prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 afferente alla riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 relativa all'obbligo formativo per il triennio 2020-2022;

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore delle delibere da ultimo citate, in considerazione delle osservazioni presentate dal Co.Ge.A.P.S. nella riunione del Comitato di Presidenza del 13 gennaio 2021;

CONSIDERATA la necessità di garantire la corretta interpretazione ed applicazione dei richiamati provvedimenti della Commissione nazionale per la formazione continua;

DELIBERA

1. Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021;
2. Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al *quantum* necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale;
3. In relazione alla delibera del 25 luglio 2019, in tema di riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, si chiarisce quanto segue:
 - a. la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;
 - b. l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;
 - c. per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;
 - d. i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare, l'art. 13 del suddetto Accordo ai sensi del quale la Commissione nazionale organizza la propria attività tramite cinque Sezioni e la Sezione I è competente rispetto ai criteri e le procedure di accreditamento dei provider;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM entrato in vigore il 01/01/2019, ed in particolare, l'allegato A relativo alla "*Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard*" nella parte relativa alle Competenze scientifico – formative in cui si prevede che "*Per l'accREDITAMENTO generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal provider. Per l'accREDITAMENTO settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell'offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la quale si chiede l'accREDITAMENTO,*

Commissione nazionale per la formazione continua

compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l'attività formativa...";

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore del dato letterale "aree professionali", di cui all'allego A "Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard";

TENUTO CONTO delle proposte interpretative pervenute in merito alla Segreteria della CNFC, che sia pure idonee a garantire una più equa rappresentanza delle professioni sanitarie nei comitati scientifici dei provider, non risultano funzionali ad assicurare la più efficiente operatività da parte dei provider;

CONSIDERATO che la sopracitata norma, nell'ultimo periodo, menziona "l'accreditamento per 5 o più aree professionali" e che l'accreditamento settoriale non può essere richiesto per una o più "aree", bensì solo per una o più professioni;

VISTE le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute;

TENUTO CONTO dell'interpretazione fornita dalla Sezione I durante la riunione del 21.10.2020, secondo la quale ogni qual volta la disposizione faccia riferimento alle "aree professionali" e, dunque, anche per l'accreditamento generale, debbano intendersi, invero, le professioni sanitarie;

CONSIDERATO che la suddetta interpretazione consente sia una maggiore parità di considerazione tra le diverse professioni sanitarie sulla base della legge 251/2000, sia un minore aggravio degli adempimenti posti in capo al provider ai fini dell'accreditamento;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 13 gennaio 2021 ha condiviso la lettura interpretativa fornita dalla Sezione I;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Ai fini della composizione del comitato scientifico di cui all'allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, per "aree professionali" si intendono le professioni sanitarie.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

MANUALE DELLE VERIFICHE DEI PROVIDER

INDICE

DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
Premessa	4
1. Verifica sulla struttura organizzativa	5
1.1 Oggetto della verifica	5
1.2. Organismi	5
1.3. Attivazione	5
1.4. Modalità di svolgimento	5
1.5. Indicatori	6
1.6. Conclusione	6
2. Verifiche sulle attività formative ECM	8
2.1. Oggetto della verifica	8
2.2. Organismi	8
2.3. Attivazione	9
2.4. Modalità di svolgimento	9
2.5. Indicatori	11
2.6. Conclusione	11

Storia del documento

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Data di entrata in vigore
1.0	02/03/2021	04/02/2021

Registrazione delle modifiche

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Paragrafo/Allegato	Modifiche effettuate
1.0	02/03/2021	-	Prima versione del documento

DEFINIZIONI E ACRONIMI

«*Accordo Stato-Regioni 2017*»: Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *La formazione continua nel settore «Salute»*;

«*accreditamento*»: il provvedimento amministrativo necessario per l'erogazione di formazione continua obbligatoria per i professionisti sanitari;

«*AGENAS*»: l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

«*blended*»: l'evento formativo comprensivo di più tipi di formazione;

«*CNFC*»: la Commissione nazionale per la formazione continua;

«*COGEAPS*»: il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;

«*Comitato di garanzia*»: il Comitato di garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità;

«*Osservatorio nazionale*»: l'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità;

«*partner*»: il soggetto che partecipa, insieme al *provider*, all'organizzazione e alla gestione di eventi formativi in virtù di appositi accordi;

«*provider*»: il soggetto accreditato all'erogazione di formazione continua in medicina obbligatoria per i professionisti sanitari ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento *La formazione continua nel settore «Salute»*;

«*Segreteria ECM*»: Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua incaricata del supporto amministrativo-gestionale del sistema ECM presso la competente area funzionale dell'Agenas.

Premessa

Il presente Manuale, in applicazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2017, reca la disciplina nazionale, stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua, concernente le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, circa il rispetto della normativa ECM da parte dei *provider*.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire propri organi di verifica o in alternativa possono stipulare con l'AGENAS accordi a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività di verifica, previa approvazione della Commissione nazionale. Costituisce elemento essenziale per la verifica dei Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento ed erogazione di eventi ECM la previsione dell'istituzione di organi di verifica ovvero la stipula dell'accordo a titolo oneroso.

1. Verifica sulla struttura organizzativa

1.1 Oggetto della verifica

1. Le verifiche sulla struttura organizzativa riguardano gli aspiranti *provider* ed i *provider* accreditati. Le stesse sono finalizzate all'accertamento di tutti i requisiti minimi e standard previsti dall'Allegato "A" del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM o dei requisiti previsti dai Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, laddove adottati dagli Enti Accreditanti territoriali.

2. Il possesso dei requisiti costituisce indice di un'organizzazione stabilmente finalizzata alla formazione continua in ambito sanitario e rappresenta condizione indispensabile per il conseguimento e il mantenimento dell'accreditamento provvisorio, dell'accreditamento standard e del suo rinnovo. Le verifiche sulla struttura organizzativa, pertanto, si inseriscono nell'ambito del procedimento per il conseguimento dell'accreditamento provvisorio, standard, o per il suo rinnovo, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2017.

1.2. Organismi

1. Ai fini della verifica sulla struttura organizzativa degli aspiranti *provider* e dei *provider* nazionali, la Commissione nazionale per la formazione continua si avvale della Segreteria ECM

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano la verifica sulla struttura organizzativa degli aspiranti *provider* e dei *provider* accreditati mediante i propri organismi di verifica, salvo che abbiano stipulato con AGENAS appositi accordi, come previsto dall'art. 42 dell'Accordo Stato-Regioni 2017.

1.3. Attivazione

1. Le verifiche sulla struttura organizzativa sono attivate dagli Enti Accreditanti a seguito della presentazione della domanda di accreditamento provvisorio, standard e del suo rinnovo, e possono essere attivate a seguito della comunicazione da parte del *provider* o dell'intervenuta conoscenza, da parte dell'Ente Accreditante, della variazione dei dati del *provider* precedentemente dichiarati.

1.4. Modalità di svolgimento

1. La procedura nazionale di accreditamento provvisorio e quella di variazione dei dati del *provider* consistono in una verifica cartolare volta all'esame della documentazione presentata all'atto della domanda. La verifica è eseguita nell'ambito:

- giuridico-amministrativo, dalla Segreteria ECM;
- scientifico-qualitativo, dalla Segreteria ECM e da un componente della CNFC;
- tecnico-informatica, dalla Segreteria ECM, nel caso in cui venga richiesto di erogare la formazione attraverso strumentazioni informatiche.

2. La procedura nazionale di accreditamento standard consiste in una verifica presso la sede legale/operativa del *provider*; la procedura di rinnovo dell'accreditamento consiste in una verifica in sede di evento, fatto salvo quanto previsto all'art. 56 comma 3 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017. Le stesse sono volte a riscontrare direttamente in loco la solidità della struttura organizzativa ed il suo funzionamento, con particolare riferimento alla regolarità amministrativa degli eventi svolti dal *provider* durante il periodo di accreditamento e al rispetto delle procedure ECM, così come delineate dal "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM". La verifica è eseguita nell'ambito:

- giuridico-amministrativo, dalla Segreteria ECM;
- scientifico-qualitativo, dalla Segreteria ECM e da un componente della CNFC;
- tecnico-informatica, dalla Segreteria ECM, nel caso in cui venga richiesto di erogare la formazione attraverso strumentazioni informatiche.

4. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento delle verifiche relative alle procedure di accreditamento o di mantenimento dello stesso riguardanti la struttura organizzativa possono essere autonomamente stabilite, purché siano garantiti gli ambiti di verifica sopra indicati, finalizzati all'accertamento dei requisiti minimi e standard previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM o degli ulteriori requisiti previsti dai Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa.

5. Per lo svolgimento delle verifiche a livello nazionale, la Segreteria ECM si avvale di personale esperto in materia giuridica e amministrativa e di un componente della CNFC. Nel caso in cui il *provider* eroghi la formazione attraverso strumentazioni informatiche, la Segreteria ECM si avvale di un esperto informatico per la verifica dei requisiti.

6. A seguito delle citate verifiche, gli enti accreditanti eseguono le valutazioni, comunicando le proprie determinazioni all'aspirante *provider* o al *provider* sulla base della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

1.5. Indicatori

1. Le verifiche sulla struttura organizzativa da svolgere sul territorio nazionale, finalizzate all'accertamento di tutti i requisiti minimi e standard previsti dall'Allegato "A" del "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM", sono svolte riscontrando la presenza o meno degli indicatori individuati dalla CNFC.

2. Gli indicatori possono essere modificati e/o integrati con provvedimento della CNFC e vengono resi consultabili sul sito ECM-AGENAS.

1.6. Conclusione

1. L'Ente Accreditante, accertata la sussistenza dei requisiti citati al paragrafo precedente, provvede alla notifica dell'accREDITamento provvisorio, standard e del suo rinnovo, aggiornando l'Albo nazionale dei *provider*, comprensivo degli elenchi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Nel caso in cui, a seguito della verifica finalizzata all'accREDITamento provvisorio, si accerti l'insussistenza dei requisiti minimi e standard, l'Ente Accreditante provvede alternativamente:

a) a chiedere un'integrazione o una modifica dei dati dichiarati, indicando il termine entro cui sanare le eventuali criticità;

b) ad emanare un provvedimento di diniego dell'accREDITamento provvisorio, secondo le procedure di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

3. Nel caso in cui, a seguito della verifica finalizzata all'accREDITamento standard o al suo rinnovo, si accerti l'insussistenza dei requisiti minimi e standard, l'Ente Accreditante comunica il provvedimento di diniego standard o del suo rinnovo al *provider* interessato e lo cancella dall'albo dei *provider*, dando idonea pubblicità della cancellazione degli eventi programmati e non ancora svolti. Dalla data di notifica del provvedimento, l'interessato cessa di essere *provider* e gli è preclusa la possibilità di erogare eventi. Il *provider* dovrà comunque versare il contributo alle spese annue per l'anno in corso e quello per specifiche attività formative svolte, trasmettere il report dei discenti e attestare i crediti esclusivamente per gli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento.

4. In caso di diniego della domanda di accreditamento provvisorio, standard o del suo rinnovo, la domanda di accreditamento provvisorio potrà essere presentata nuovamente decorsi sei mesi dalla data di notifica del relativo provvedimento.

5. Nell'ambito della procedura nazionale di variazione dei dati del *provider*, finalizzata al mantenimento dell'accREDITamento, la Segreteria ECM:

- se accerta l'insussistenza dei requisiti, propone alla CNFC l'attivazione del procedimento sanzionatorio, attraverso l'invio di un atto di accertamento di violazione;
- se accerta la sussistenza dei requisiti, invia una comunicazione di esito positivo.

2. Verifiche sulle attività formative ECM

2.1. Oggetto della verifica

1. Le verifiche sulle attività formative ECM che si svolgono sul territorio nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno ad oggetto i seguenti principi:

- 1) indipendenza dei contenuti formativi degli eventi da interessi commerciali¹ e corretta applicazione della normativa ECM in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi;
- 2) qualità scientifica e didattica dei contenuti degli eventi formativi² e coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati³;
- 3) rispetto dei requisiti minimi e *standard* di accreditamento dei *provider*⁴.

2. Tutte le verifiche incidono sul mantenimento della qualifica di *provider*⁵ in quanto l'erogazione della formazione ECM nel settore salute è subordinata al possesso e al mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento, disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 2017 e dai relativi Manuali.

3. Le verifiche sulle attività formative ECM che si svolgono sul territorio nazionale riguardano eventi già svolti (cd. eventi "pregressi") o in corso di svolgimento, secondo le tipologie proprie della formazione sul campo, residenziale, a distanza e *blended*.

4. Le verifiche possono riguardare anche attività formative ed eventi non accreditati ai fini dell'ECM, nonché ogni condotta o attività dei *provider* utile a verificare il mantenimento della qualifica di *provider*⁶.

2.2. Organismi

1. Le verifiche sulle attività formative ECM che si svolgono sul territorio nazionale sono svolte dai seguenti organismi:

- 1) Comitato di garanzia
- 2) Osservatorio nazionale
- 3) Commissione nazionale, tramite la Segreteria ECM

2. Per lo svolgimento delle verifiche, gli organismi di cui al comma 1, si avvalgono di almeno un esperto sanitario, un esperto giuridico e un esperto amministrativo appositamente incaricati.

3. Nel processo di verifica della qualità della formazione continua⁷, possono essere presenti, in qualità di *auditor*, o comunque di esperti sanitari, rappresentanti degli Ordini professionali e delle rispettive Federazioni.

4. Gli Ordini professionali e le rispettive Federazioni, nonché le strutture sanitarie, che sono anche *provider*, non possono incaricare auditor che fanno anche parte dell'organizzazione del *provider* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in qualità di responsabile scientifico, di coordinatore del comitato scientifico o di componente del comitato scientifico).

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano le verifiche mediante i propri organi di verifica, salvo che abbiano stipulato con l'AGENAS gli accordi di cui all'art. 82 dell'Accordo Stato-Regioni 2017⁸.

¹ art. 5, commi 2 e 3, e art. 19, Accordo Stato - Regioni 2017

² art. 3, commi 2 e 3, Accordo Stato - Regioni 2017

³ art. 18, Accordo Stato - Regioni 2017

⁴ art. 6, comma 1, Accordo Stato - Regioni 2017

⁵ art. 6, comma 1, Accordo Stato - Regioni 2017

⁶ art. 45, comma 3 e comma 6, art. 77, comma 1, Accordo Stato - Regioni 2017

⁷ art. 21, comma 4, Accordo Stato - Regioni 2017

⁸ art. 18, comma 5, e art. 19, comma 7, Accordo Stato - Regioni 2017

2.3. Attivazione

1. Le verifiche sono attivate:

- a) previa segnalazione interna, da parte della CNFC o dell'Ente Accreditante, di uno o più componenti della CNFC o dell'Ente Accreditante, di uno o più componenti dell'Osservatorio nazionale o del Comitato di Garanzia o delle Sezioni, della Segreteria ECM, nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- b) previa segnalazione esterna da parte degli utenti o di qualunque soggetto interessato;
- c) a campione, nell'esercizio dell'attività istituzionale.

2.4. Modalità di svolgimento

1. Le verifiche sulle attività formative ECM che si svolgono sul territorio nazionale sono eseguite anche senza preavviso.

2. Le verifiche sulle attività formative sul campo, residenziali, e *blended*, per le parti di formazione sul campo o residenziale, sono eseguite mediante la redazione di un verbale da compilare, in sede di svolgimento dell'evento, da parte degli incaricati di cui al par. 2.2, comma 2. Il verbale contiene appositi spazi per le osservazioni del *provider*.

3. Gli esperti giuridici e gli esperti amministrativi di cui al par. 2.2, comma 2, sono responsabili della verbalizzazione delle attività di verifica e del riscontro della presenza o meno degli indicatori di cui al par. 2.5.

4. L'esperto sanitario di cui al par. 2.2, comma 2, effettua la valutazione scientifico-sanitaria sul contenuto formativo dell'evento, anche in un momento successivo allo svolgimento dell'evento. Nel caso in cui il *provider* eroghi la formazione attraverso strumentazioni informatiche, la Segreteria ECM si avvale di un esperto informatico per la verifica dei requisiti. La Segreteria ECM può inviare all'esperto sanitario le modalità di accesso al sistema informatico AGENAS - ECM al fine di consentire lo studio preliminare dell'evento da verificare.

5. Gli esperti di cui al par. 2.2, comma 2, riscontrano la situazione presente in sede di evento, verificando, attraverso la loro percezione visiva, e conseguentemente verbalizzando, se sono stati rispettati tutti i requisiti previsti nel verbale, tramite l'esame degli indicatori di cui al par. 2.5 e della documentazione che il *provider* avrà l'obbligo di esibire a richiesta.

6. Gli esperti incaricati, una volta giunti sul luogo di svolgimento dell'evento, verificano in ordine se è presente il Legale Rappresentante del *provider*, oppure il Responsabile della Segreteria per l'evento, oppure il Responsabile Scientifico dell'evento oppure un delegato del Legale Rappresentante, anche tempestivamente nominato, al fine di presenziare alla verifica e sottoscrivere per ricevuta di consegna il verbale. In quest'ultimo caso, la delega e le copie dei documenti d'identità del delegato e del delegante devono essere acquisite e allegate al verbale.

7. Nel caso in cui nessuno dei soggetti di cui al comma 6 sia presente all'evento, gli esperti incaricati indicano tale circostanza nel verbale e identificano la persona che eventualmente presenzia per conto del *provider* alla visita e che sottoscriverà il verbale per ricevuta di consegna al termine della verifica. Se nessuno intende sottoscrivere il verbale per ricevuta di consegna, tale circostanza è annotata nel verbale; successivamente il verbale è trasmesso dalla Segreteria ECM al *provider* tramite pec e tramite il sistema "comunicazioni" (canale di comunicazione diretto tra *provider* e AGENAS).

8. Gli esperti incaricati acquisiscono, e allegano al verbale, copia del documento di identità dei soggetti che partecipano alla verifica per conto del *provider*, unitamente agli altri documenti eventualmente ritenuti utili ai fini dello svolgimento della verifica.

9. Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale è consegnata al *provider* tramite i soggetti indicati ai commi 6 e 7. Le criticità riscontrate mediante il verbale non determinano

automaticamente una violazione della normativa ECM. La posizione del *provider* è valutata complessivamente dagli organismi di cui al par. 2.1, comma 1.

10. Nel caso in cui l'esperto sanitario non sia presente al momento di svolgimento dell'evento, l'esperto giuridico e/o l'esperto amministrativo trasmettono all'esperto sanitario il verbale della verifica e i documenti eventualmente acquisiti.

11. Qualora non sia possibile svolgere alcuna attività di verifica per comportamento omissivo e/o ostruzionistico del *provider*, tale circostanza dovrà essere indicata nel verbale successivamente trasmesso dalla Segreteria ECM, con le modalità di cui al comma 7⁹.

12. Nel caso in cui i documenti acquisiti in occasione della visita non siano sufficienti per il completamento dell'attività istruttoria, la Segreteria ECM può richiedere al *provider* la trasmissione di ulteriori documenti.

13. Le verifiche sulle strumentazioni informatiche per l'erogazione delle attività formative a distanza e *blended* per le parti di formazione a distanza, sono svolte, anche senza preavviso, mediante accesso sulla piattaforma informatica attraverso la quale il *provider* eroga l'attività formativa. Tali verifiche hanno la finalità di riscontrare il funzionamento della piattaforma informatica e il rispetto dei requisiti minimi e standard di erogazione della formazione. Il *provider* ha l'obbligo di comunicare le credenziali di accesso alla piattaforma informatica per una visualizzazione in qualità di discente, prima dell'inserimento dell'evento sul sistema informatico dell'AGENAS. Le credenziali comunicate devono consentire l'accesso ai contenuti formativi durante il periodo di validità dell'evento al fine di verificare lo svolgimento dell'attività formativa. Nel caso in cui le credenziali di accesso siano soggette a termine di validità o scadenza, il *provider* ha l'obbligo di comunicare le nuove credenziali di accesso tramite comunicazione all'Ente Accreditante.

14. Nei casi di cui al comma 13, l'esperto sanitario effettua la valutazione scientifico-sanitaria sul contenuto formativo dell'evento, anche in un momento successivo allo svolgimento dell'evento, tramite il sistema informatico AGENAS, compilando una checklist di valutazione. La Segreteria ECM può inviare all'esperto sanitario le modalità di accesso al sistema informatico AGENAS - ECM al fine di consentire lo studio preliminare dell'evento da verificare. Nel caso in cui la verifica sulla piattaforma informatica non sia sufficiente per il completamento dell'attività istruttoria, la Segreteria ECM può richiedere al *provider* la trasmissione di ulteriori documenti.

15. Le verifiche sulle attività formative ECM già svolte sul territorio nazionale (cd. eventi "pregressi") sono eseguite senza preavviso. Gli organismi di cui al par. 2.1, comma 1, chiedono al *provider* la trasmissione dei documenti necessari a riscontrare:

- a. l'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi da interessi commerciali¹⁰ e la corretta applicazione della normativa ECM in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interesse;
- b. la qualità dei contenuti degli eventi formativi¹¹ e la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati¹²;
- c. il rispetto dei requisiti minimi e standard di accreditamento dei *provider*¹³.

Possono essere richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti: programma dell'evento, materiale didattico, schede sulla qualità percepita, inviti o autocertificazioni relative ai discenti reclutati, documentazione sulla rilevazione delle presenze, documentazione sulla verifica dell'apprendimento, dichiarazione dei docenti e dei moderatori sulle fonti di finanziamento e i rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni, contratti di sponsorizzazione, contratti di partenariato, cv del responsabile scientifico, cv dei docenti, cv dei moderatori, documentazione attestante l'esistenza di altre forme di finanziamento.

⁹ art. 86, lett. o), Accordo Stato - Regioni 2017

¹⁰ art. 5, commi 2 e 3, Accordo Stato - Regioni 2017

¹¹ art. 3, commi 2 e 3, Accordo Stato - Regioni 2017

¹² art. 18, Accordo Stato - Regioni 2017

¹³ art. 6, comma 1, Accordo Stato - Regioni 2017

16. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono attraverso il proprio manuale le modalità di svolgimento delle verifiche.

2.5. Indicatori

1. Le verifiche sulle attività formative ECM da svolgere sul territorio nazionale sono svolte riscontrando la presenza o meno degli indicatori individuati dagli organismi di cui al par. 2.1.

2. Gli indicatori possono essere modificati e/o integrati dagli organismi di cui al par. 2.1 con specifico provvedimento e vengono resi consultabili sul sito ECM-AGENAS.

2.6. Conclusione

1. Ai fini della valutazione complessiva delle attività formative sul campo, residenziali, *blended* e a distanza, la posizione del *provider* è trasmessa dalla Segreteria ECM agli organismi di seguito indicati, secondo le rispettive competenze:

- 1) Comitato di garanzia
- 2) Osservatorio nazionale
- 3) Commissione nazionale.

2. L'attività di verifica si conclude con l'archiviazione della procedura di verifica del *provider* o, nell'ipotesi in cui siano riscontrate le violazioni di cui al Titolo III dell'Accordo Stato-Regioni 2017, con l'attivazione del procedimento sanzionatorio. In tale ultimo caso, la Segreteria della CNFC propone alla CNFC medesima l'attivazione del procedimento sanzionatorio, attraverso l'invio di un atto di accertamento di violazione.

Dettaglio Comunicato

MAR
02²⁰
21

02/03/2021 - Precisazioni sulla Formazione sul Campo (FSC)

La Commissione nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 4 febbraio 2021, ha espresso il seguente orientamento interpretativo relativo allo svolgimento dell'attività ECM denominata Formazione sul Campo (FSC).

La "Formazione sul Campo" si caratterizza per lo svolgimento in "contesti lavorativi qualificati", secondo quanto statuito dai "Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM", parte integrante dell'Accordo S/R del 2 febbraio 2017, nonché dall' "Allegato E" in materia di formazione sul campo.

Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.

Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all'art. 1, co. 10, l. o).

A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori", specificano che "la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative".

Resta ferma la responsabilità del provider nell'organizzazione e nell'erogazione dell'evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell'emergenza sanitaria in atto.